

CAPITOLATO D'ONERI

APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LAVORI

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 36/2024 CON OPZIONE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO "OPERE DI COMPLETAMENTO PER L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO COTTURA E MENSA DEL NUOVO OSPEDALE SAN CATALDO DI TARANTO. CUP E55F24000440001-CIG: B4F6DA5C56

Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

L'oggetto dell'appalto.

Il presente documento, di seguito denominato "Capitolato d'Oneri" o semplicemente "Capitolato", costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l'affidamento in epigrafe, unitamente all'Offerta (come *infra* definita), corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà stata accettata dalla Stazione Appaltante (come *infra* definita), nonché dei documenti che l'Appaltatore (come *infra* definito) si sarà impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta.

La procedura di affidamento e l'esecuzione del Contratto (come *infra* definito) sono regolati, ad eccezione di quanto esplicitamente richiamato nel testo, dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito denominato, "Codice dei Contratti", nonché dalla vigente normativa di settore.

L'appalto si configura come un appalto misto di servizi afferenti all'architettura e all'ingegneria e lavori (come *infra* definiti) con prevalenza dei primi ai sensi dell'articolo 14, co. 18 del Codice dei Contratti che, pertanto, costituiscono la prestazione principale, volti alla realizzazione dell'intervento e così individuato:

- a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito, "**PFTE**"), e Progetto esecutivo, sulla base del PROGETTO ALLEGATO AGLI ATTI DI GARA e relativi allegati;
- b) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- c) l'incarico di direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto degli articoli 114, co. 6, e 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti;
- d) l'incarico di direttore operativo quale componente dell'ufficio di direzione dei lavori, ai sensi del combinato disposto degli articoli 114, co. 6, e 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti;
- e) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 114, co. 6, e 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti;

L'Appalto dovrà essere svolto secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato d'Oneri, nella Offerta e in conformità alle prescrizioni contenute negli atti posti a base di gara e nei relativi allegati, pubblicati sulla piattaforma telematica Empulia.

I Servizi tecnici oggetto d'Appalto devono essere, in ogni caso, effettuati secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sarà la sede dell'operatore economico, ad esclusione delle attività che richiedono la presenza fisica dell'appaltatore sui luoghi di intervento come, ad esempio, le attività di

rilievi, indagini, Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, che saranno svolte nel sedime delle aree di intervento nel Comune di Taranto

La progettazione.

L'Appalto ha ad oggetto la progettazione e, precisamente, il PFTE e il progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, comprensivi studio e relazione geologica ai sensi del D.Lgs. 36/2023 che dovrà essere posto a base d'asta di una gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e esecuzione lavori.

L'importo dei predetti servizi tecnici è pari a € 449'470.51. Le categorie del servizio di progettazione sono indicate al successivo articolo 4.

L'incarico di progettazione comprende ogni elaborazione progettuale necessaria per la compiuta definizione dell'opera e del suo iter approvativo, ai fini dell'affidamento dei lavori, come meglio dettagliato nel presente Capitolato d'Oneri e negli atti posti a base di gara.

La progettazione dovrà essere svolta ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 36/2023 con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM).

Ai sensi dell'articolo 41, co. 6, del Codice dei Contratti, il PFTE dovrà:

- a) individuare, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- b) contenere i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- c) sviluppare, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
- d) individuare le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- e) consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
- f) contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
- g) contenere il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Il PFTE dovrà essere predisposto nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6, dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti.

In particolare, il PFTE costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.

Tale documento è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica).

Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, dovranno essere svolte adeguate indagini e studi conoscitivi, come meglio descritto all'articolo 1.6 del presente Capitolato d'Oneri, anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente, ai sensi del comma 3 e per gli effetti disciplinati al comma 4, dell'articolo 6, dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti.

Esso, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, dovrà comprendere i gli elaborati, ove necessario, come meglio dettagliati agli articoli 7 e seguenti, dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 22, co. 6, dell'Allegato I.7, per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto comprende inoltre il manuale di gestione ambientale del cantiere.

Ai sensi dell'articolo 41, co. 8, del Codice dei Contratti, il progetto esecutivo dovrà:

- a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
- d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.

Esso, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, dovrà comprendere i gli elaborati, ove necessario, come meglio dettagliati agli articoli 22 e seguenti, dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti.

La Direzione dei lavori.

La Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, modificare il Contratto di Appalto, ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, comprendendo anche i seguenti incarichi, ai sensi dell'articolo 2, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti:

- l'incarico di direttore dei lavori;
- l'incarico di n. 1 direttori operativi;
- l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

L'importo dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è pari a € 361.210,65.

Gli importi delle suddette modifiche sono computati all'interno dell'importo massimo stimato dell'appalto. Si precisa che, ove la suddetta modifica venisse attuata, si applicherà al relativo importo lo stesso ribasso percentuale definito dall'Appaltatore nell'offerta economica.

Qualora la Stazione Appaltante attivi detta modifica si applicheranno le relative disposizioni contenute all'interno del presente Capitolato d'Oneri.

L'attività di direzione dei lavori dovrà essere svolta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 114 del Codice dei Contratti e contenute nel Capo I - Sezione I "Direzione dei lavori" dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti e nel rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche relative alle costruzioni.

L'appaltatore dovrà garantire, per il tramite dei componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, il presidio fisso presso il cantiere durante tutto il periodo delle lavorazioni, comprese eventuali turnazioni notturne

e festive.

Ai sensi dell'articolo 114, co. 3, del Codice dei Contratti, il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.14, il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei Contratti e dall'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.14.

Il direttore dei lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e all'eventuale costituzione dell'ufficio di direzione. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.

L'avvio della procedura di scelta del contraente a cui affidare i lavori presuppone che il direttore dei lavori fornisca al RUP l'attestazione sullo stato dei luoghi, in merito:

- a) ai sensi dell'articolo 1, co. 2, lett. a), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) ai sensi dell'articolo 1, co. 2, lett. b), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto.

Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori nei termini di 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 8, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza di quanto indicato nel verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 9, dell'Allegato II.14, il direttore dei lavori può provvedere alla consegna parziale dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 9, dell'Allegato II.14, in caso di consegna d'urgenza da parte del direttore dei lavori, il verbale di consegna indica le lavorazioni che l'impresa affidataria deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 2, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore dei lavori il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei

lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Ai sensi dell'articolo 3, co. 3, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal direttore dei lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di appalto di lavori e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data di prima convocazione. Ai sensi dell'articolo 3, co. 2, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, all'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 15, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituita nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuova impresa esecutrice. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori alla nuova impresa esecutrice, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di appalto di lavori e di incamerare la cauzione.

Ai sensi dell'articolo 4, co. 1, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto di appalto di lavori, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di strumenti informatici di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con i modelli informativi.

Ai sensi dell'articolo 4, co. 3, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'esecutore.

Il direttore dei lavori:

- a) ai sensi dell'articolo 1, co. 2, lett. h), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del/i subappaltatore/i della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) ai sensi dell'articolo 1, co. 2, lett. u), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, cura la costante verifica

di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 2, lett. m), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, con riferimento ai lavori affidati in subappalto il direttore dei lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere-verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;

Il Direttore dei Lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a) ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale dell'appalto di lavori, svolge le attività di cui all'articolo 10 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti;
- b) ai sensi dell'articolo 10, co. 4, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, in caso di risoluzione contrattuale dell'appalto di lavori, cura – su disposizione del RUP - la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

- c) ai sensi dell'articolo 2, co. 2, lett. a), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, verifica che l'esecutore dei lavori svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- d) ai sensi dell'articolo 2, co. 2, lett. r), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, determina in contraddittorio con l'esecutore dei lavori i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto di appalto di lavori;
- e) ai sensi dell'articolo 1, co. 2, lett. p), e dell'articolo 9, co. 1, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, compila apposite relazioni laddove si verificano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
- f) ai sensi dell'articolo 1, co. 2, lett. p) e dell'articolo 9, co. 2, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei lavori dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'esecutore dei lavori; 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato II.14, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del Codice dei Contratti e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto di lavori in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla Stazione Appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Ai sensi dell'articolo 5, co. 4, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

Ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 9, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, In caso di variazioni al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'impresa esecutrice le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale dell'appalto di lavori, comunicandole al RUP.

Il direttore dei lavori vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. A tal fine, il direttore dei lavori cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori per individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsioni contrattuali, per fornire indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto dell'appalto di lavori, nonché per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 122, co. 3, del Codice dei Contratti, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'esecutore dei lavori rispetto alle previsioni del contratto di appalto di lavori, il Direttore

dei Lavori assegna un termine all'impresa esecutrice che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'esecutore dei lavori deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore dei lavori, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto di appalto di lavori, fermo restando il pagamento delle penali.

Nei casi di cui all'articolo 121 del Codice dei Contratti il direttore dei lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate all'articolo 8, co. 1, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti. Durante la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Il direttore dei lavori è responsabile di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate nella disposizione di cui all'articolo 121 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 121, co. 4, del Codice dei Contratti e 8, co. 3, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale dell'appalto di lavori. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa esecutrice e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'impresa esecutrice ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'impresa esecutrice può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'impresa esecutrice intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'impresa esecutrice, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'impresa esecutrice ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale di appalto di lavori o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore dei lavori spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa esecutrice o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

Al termine dei lavori, è redatto l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'articolo 116, co. 10, lett. b) del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 2, lett. t) dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, il direttore dei lavori procede, in contraddittorio con l'esecutore dei lavori, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emette il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto di appalto di lavori per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

Ai sensi dell'articolo 19 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 21, co. 6, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, qualora si riscontrino, dalla visita di collaudo, difetti e le mancanze di scarsa entità e riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 3, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, spetta al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.

Ferme restando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'impresa esecutrice contenuta nella documentazione di gara

e nel contratto di appalto di lavori, il Direttore dei Lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto di appalto di lavori, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

Ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 4, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, dell'articolo 123, del Codice dei Contratti, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2, del medesimo articolo 123, del Codice dei Contratti. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Ai sensi dell'articolo 12 dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, i diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, e che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- a) il giornale dei lavori in cui sono annotati in ciascun giorno:
 - l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni,
 - il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati,
 - l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori,
 - l'elenco delle provviste fornite dall'impresa esecutrice documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
 - l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,
 - gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore dei Lavori,
 - le relazioni indirizzate al RUP,
 - i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove,
 - le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori,
 - le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

Il direttore dei lavori, in caso di delega ai suoi assistenti, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal Direttore dei Lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle

misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto di appalto di lavori, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;

c) il registro di contabilità: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto all'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto di lavori, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;

e) il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione dei lavori è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 122 del Codice dei Contratti o l'accordo bonario di cui all'articolo 120 del Codice dei Contratti. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato,

non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Al conto finale di cui al comma 1, lettera e) il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

- 1) i verbali di consegna dei lavori;
- 2) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- 3) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- 4) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- 5) gli ordini di servizio impartiti;
- 6) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- 7) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- 8) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- 9) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- 10) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'articolo 121, co. 5, del Codice dei Contratti;
- 11) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
- 12) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati dell'impresa esecutrice e sottoscrive ogni documento contabile. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti. Il mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'ANAC, e comunque deve essere limitato al tempo strettamente necessario per l'adeguamento della stazione appaltante. Nella predetta ipotesi, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore.

Il professionista incaricato, in linea generale curerà tutti gli adempimenti propri del direttore dei lavori previsti dalla normativa vigente in materia, nel presente documento e in tutti gli atti progettuali e contrattuali definiti con l'esecutore dei lavori e dalla normativa vigente in materia.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori sono tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'articolo 1176, co. 2, del Codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'articolo 1375 del Codice civile.

Attività di indagini geologiche, geotecniche, strutturali e rilievi topografici.

La fase preliminare dell'Appalto prevede l'esecuzione, da parte dell'Appaltatore, di rilievi e indagini *in situ* da realizzarsi per l'acquisizione della conoscenza dello stato dei luoghi. Le attività di rilievo e di indagini nel loro complesso a supporto della progettazione – come meglio dettagliato negli atti posti a base di gara e nella relativa documentazione allegata – riguardano l'intera area di intervento e sono mirate ad acquisire tutte le informazioni atte a sviluppare l'attività di progettazione in maniera esaustiva.

Pertanto, per la realizzazione dell'intervento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 41 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore procederà ad una preventiva campagna di indagini.

Le indagini rientranti nell'Appalto che dovranno essere eseguite dall'Appaltatore sono di seguito elencate:

1. Rilievi topografici;
2. Indagini geognostiche, geofisiche ed ambientali;

L'importo dei lavori di rilievi, indagini e misurazioni è pari a € 10.000 per le indagini.

Tutte le operazioni di indagini e rilievi dovranno essere svolte secondo le modalità ed in conformità a quanto descritto nel Computo metrico estimativo delle indagini ed in base alle direttive impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto durante le operazioni in campo.

I risultati delle indagini dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante e rappresentati mediante relazioni tecniche ed elaborati grafici nelle scale più idonee per comprenderne il significato. L'Appaltatore dovrà produrre, altresì, tutti gli elaborati e la documentazione tecnica che descriva dettagliatamente lo stato dei luoghi, in particolare mediante restituzioni grafiche, relazioni descrittive e certificati di prove di laboratorio.

Requisiti di esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 113, co. 1, del Codice dei Contratti, le prestazioni relative ai rilievi ed alle indagini, oggetto della presente procedura, dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dei requisiti:

- possesso dell'autorizzazione rilasciata con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, per i settori di cui alle seguenti circolari:
 - circolare C.S.LL.PP. n. 7617/2010 per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali;
 - circolare C.S.LL. PP n. 7618/2010, per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce;

- circolare C.S.LL.PP. n. 633/STC del 3/12/2019, per quanto ancora in vigore, per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.
- possesso dei requisiti di cui all'Allegato 5 del D.M. 14 maggio 1996.

A tale riguardo, si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione ai sensi del successivo articolo 11 e, pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività.

A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'Appaltatore.

Le definizioni.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- **Appalto:** l'appalto di servizi di ingegneria e lavori, come *infra* meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d'Oneri e ai relativi allegati tecnici e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d'Oneri;
- **Appaltatore:** l'operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma costituito), comunque denominato ai sensi dell'articolo 66 del Codice dei contratti, come *infra* definito, che si è aggiudicato il contratto per l'affidamento dell'Appalto;
- **Bando:** il bando di gara per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria e lavori;
- **Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici:** il D.M. del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore;
- **Capitolato d'Oneri:** il presente documento;
- **Codice dei Contratti:** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- **Codice Privacy:** il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- **Codice dell'Amministrazione digitale o CAD:** D.Lgs del 7 marzo 2005, n. 82;
- **Codice Antimafia:** il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- **Contratto:** il contratto che verrà stipulato dalla Stazione Appaltante con l'Appaltatore;
- **Costi della sicurezza:** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 110, co. 5, lettera c), del Codice dei Contratti e all'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
- **DEC:** l'ufficio di Direttore dell'esecuzione del contratto, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 114, co. 8, del Codice dei Contratti e dell'articolo 32 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti medesimo; si precisa che, all'interno del presente documento, i riferimenti al RUP e al DEC andranno interpretati alla luce delle effettive competenze esercitate nell'esecuzione del presente Contratto;
- **DIP:** il Documento di indirizzo alla progettazione, di cui all'articolo 3 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- **DURC:** il Documento unico attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, co. 9, lettera b), e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 T.U. sulla salute e sicurezza sul

lavoro, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

- **D.U.V.R.I.:** il documento unico per la valutazione rischi da interferenze di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- **GDPR:** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- **Intervento:** l'intervento indicato in epigrafe;
- **Intermediario Finanziario:** Poste Italiane S.p.A. o una banca o una assicurazione;
- **Offerta:** l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis*, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;
- **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza (D.U. V.R. I.) oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, co. 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto.
- **Operatore economico:** una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di servizi;
- **PEC:** indica la Posta Elettronica Certificata, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al D.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- **PFTE:** il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, di cui all'articolo 3 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- **Progetto esecutivo:** il Progetto esecutivo, di cui all'articolo 41 del Codice dei Contratti e all'articolo 22 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- **Prestazioni:** indicano complessivamente le attività oggetto dell'Appalto;
- **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV punto 2;
- **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, co. 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV punto 3.2;
- **PSS:** il Piano sostitutivo di sicurezza di cui all'articolo 89, co. 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV punto 3.1.1;
- **Rappresentante dell'Appaltatore:** l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo come interfaccia contrattuale unica verso la Stazione Appaltante e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle prestazioni previste nel Contratto e nella loro esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- **RUP:** il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti;
- **Stazione Appaltante:** Comune di Campobasso;
- **Testo Unico (T.U.) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- **Testo Unico (T.U.) dell'ambiente:** Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dei lavori oggetto dei servizi di progettazione è pari a € 6.353.835,00.
2. L'importo stimato dell'appalto è di € 376.427,19, oltre IVA e oneri di legge se dovuti, al netto delle opzioni.
3. L'importo massimo stimato, comprensivo delle opzioni, è € **757.637,84**, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

4. Tabellan.4

N.	ATTIVITA'	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	- progetto di fattibilità tecnico ed economica, servizi tecnici di studio - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;	SERVIZIAFFERENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA	PRINCIPALE	€ 449'470.51
2	- direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (<i>ex art. 120, co. 1, lett. a, del Codice dei Contratti</i>);	SERVIZIAFFERENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA	OPZIONALI	€ 362'252.34

- I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà trattenuta e versata all'Erario come previsto dalle vigenti norme di legge.
- Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.13, i compensi sono stati calcolati sulla base del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, secondo il procedimento descritto nel DIP e nei relativi allegati.
Ai sensi dell'articolo 1, co. 2, dell'Allegato I.13 al Codice dei Contratti, per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il DM 17 giugno 2016.
- I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili, in considerazione della durata delle prestazioni non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60, del Codice dei Contratti e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.
- Gli importi stimati dei lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice dei Contratti, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
- Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, riga B.

Articolo 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- Il contratto è stipulato, ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. m), dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti, "a corpo".
- L'importo del contratto, come offerto in sede di gara dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato d'Oneri, resta fisso e invariabile.
- Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice dei Contratti, il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta secondo quanto indicato dall'articolo 3, co. 1, lett. b), dell'Allegato I.1 al Codice dei Contratti, e in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. Il presente capitolato e il Documento di Progetto fanno parte integrante del contratto.
- Il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità

eseguite.

5. I prezzi unitari sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2 del presente Capitolato.
7. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione Aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Articolo 4 CATEGORIE DEI SERVIZI AFFERENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA

1. La prestazione principale, ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato I.13, afferisce ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z-2 allegata al D.M. 17 giugno 2016, contenente l'“*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”, e indicata nella tabella *infra* riportata:

CATEGORIA	IMPORTO
E.10	€1.800.000,00
IA.01	€ 300.000,00
IA.02	€ 300.000,00
IA.03	€ 500.000,00
E.19	€ 2.500.000,00
Totale importo lavori	€ 5.400.000,00

2. I dati riportati nella precedente Tabella si riferiscono alle opere previste allo stato dal progetto approvato dalla Stazione appaltante e posto a base di gara e verranno aggiornati secondo quanto previsto nei successivi livelli di progettazione.

Articolo 7 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'ONERI

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali le prestazioni sono richieste e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato d'Oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'Oneri è pertanto regolata:
 - dalle clausole del presente Capitolato d'Oneri;
 - dal Codice dei Contratti;
 - dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
 - dalle altre disposizioni normative applicabili, concernenti le prestazioni contrattuali in oggetto, per quanto non espressamente regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Documento di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

5. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato d'Oneri, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Articolo 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto gli atti, i documenti e gli elaborati qui di seguito elencati:

- a) Atti di gara
- b) Progettazione a base di gara
- c) il Capitolato Generale d'Appalto negli articoli ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato d'Oneri o non previsto da quest'ultimo;
- d) il presente Capitolato d'Oneri e le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli del presente Capitolato d'Oneri;
- e) le giustificazioni dei prezzi offerti presentate in sede di gara, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti ancorché non materialmente allegate;
- f) l'offerta presentata dall'operatore economico in sede di gara.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti;
- b) il Codice Antimafia;
- c) la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- d) il codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
- e) le norme in materia di contabilità generale dello Stato;
- f) la Legge 190/2012, cd. "Legge anticorruzione";
- g) D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.
- l) il Testo Unico (T.U.) dell'ambiente
- m) il Testo Unico (T.U.) in materia di salute e sicurezza sul lavoro e relativi allegati;
- n) *Codice della Privacy*;
- o) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- p) "Codice dell'Amministrazione Digitale;
- q) le disposizioni normative applicabili concernenti i servizi di ingegneria e architettura in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.

3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

Articolo 9 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Disposizioni Particolari

- 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del Documento di progetto.

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite in assoluta conformità alla qualità, modalità e quantità indicate dal presente Capitolato d'Oneri e/o degli eventuali allegati tecnici e delle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dal DEC/RUP.

2. L'Appaltatore assume la responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto a proprio rischio; conseguentemente l'Appaltatore medesimo è gravato di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni adottati a sostegno delle predette giustificazioni.
3. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni in oggetto.
4. La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, incaricati dalla medesima, sull'andamento delle attività oggetto dell'appalto e sull'operato dei preposti alla esecuzione dello stesso senza che, in conseguenza di tale circostanza, possano avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, dall'Appaltatore ovvero dai soggetti dal medesimo preposti.
5. L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali.
6. L'Appaltatore dovrà provvedere:
 - a) all'introduzione di tutte le modifiche e/o integrazioni agli elaborati presentati che gli Enti preposti avessero a richiedere per procedere all'approvazione delle attività eseguite dall'Appaltatore stesso;
 - b) alla fornitura dei risultati delle indagini, secondo le modalità richieste, anche in modalità parziale, ovvero man mano che si rendano disponibili;
 - c) alla ripetizione delle analisi su campioni, qualora gli Enti di controllo o la Stazione Appaltante ne facciano richiesta;
 - d) a consentire l'accesso ai laboratori di personale della Stazione Appaltante e/o di personale di PP.AA e Enti di controllo al fine di verificare l'andamento delle analisi;
 - e) alla custodia e alla vigilanza, assumendone tutte le conseguenti responsabilità, delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dalla Stazione Appaltante con il verbale di consegna delle aree;
 - f) alla partecipazione a *consulting*, riunioni e contatti di ogni tipo per la raccolta di eventuali dati iniziali e per l'illustrazione delle attività in corso di definizione o già definite;
 - g) ad assistere e prestare attività di consulenza in favore della Stazione Appaltante, fino ad avvenuta acquisizione ed approvazione della Relazione Tecnica conclusiva, nei rapporti con Amministrazioni ed Enti destinati a valutare i risultati delle analisi effettuate e la metodologia di campionamento.
7. L'Appaltatore si obbliga a:
 - a) risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà della stessa e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
 - b) manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività oggetto di appalto;
 - c) a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione dei servizi affidati, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi,

decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione dei servizi;

- d) a osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
 - e) a comunicare tempestivamente e preventivamente alla Stazione Appaltante, al fine di acquisirne l'assenso, qualsivoglia altra variazione afferente al personale impiegato, indicando analiticamente i motivi della stessa;
 - f) nel caso di sostituzione delle risorse, assicurare un adeguato periodo di affiancamento, con oneri ad esclusivo carico dell'Appaltatore;
 - g) garantire il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi previsti dal presente Capitolato d'Oneri, assicurando sempre l'apporto di idonee professionalità allo svolgimento dei compiti prescritti;
 - h) apportare alle prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche normative, senza per questo null'altro a pretendere oltre il corrispettivo per esso dovuto, fatte salve le disposizioni a tutela dell'Appaltatore;
 - i) garantire una corretta conservazione di tutta la documentazione acquisita nell'espletamento dei servizi, conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato d'Oneri.
8. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato d'Oneri, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
 - b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - c) l'esecuzione, di tutte le prove che verranno ordinate dal DEC, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa prove di tenuta per le tubazioni;
 - d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - e) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di verifica di conformità finale, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le aree di lavoro;
 - f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del Direttore della esecuzione comunque all'interno delle aree di lavoro, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - g) la pulizia delle aree di lavoro e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
 - h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per l'esecuzione dei servizi, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

- i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna delle aree di lavoro;
 - j) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore della esecuzione i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - k) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DEC; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - l) l'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - m) la pulizia, prima dell'uscita dalle aree di lavoro, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - n) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del DEC, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
 - o) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
 - p) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - q) il completo sgombero delle aree di lavoro entro 15 (quindici) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità finale;
 - r) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - s) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - t) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - u) la realizzazione a propria cura e spesa di eventuali opere provvisorie e in generale degli accorgimenti necessari al fine di non determinare interruzioni del servizio di erogazione dell'acqua alle utenze o quantomeno al fine di contenere tali interruzioni entro i limiti di durata previsti dal regolamento di esercizio dell'ente gestore del servizio di distribuzione idrica. Tali eventuali interruzioni dovranno ad ogni modo essere concordate con l'ente gestore del servizio di distribuzione idrica preventivamente;
 - v) la realizzazione a propria cura e spese di opere provvisorie di qualsiasi natura necessarie per garantire in ogni momento, dalla consegna delle aree alla restituzione delle stesse a valle dell'esecuzione dei lavori, l'accesso alle proprietà private e pubbliche.
9. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di ulteriore compenso.
10. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione oggetto dell'Appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio relative al personale impiegato dall'Appaltatore, nonché relative al trasporto e alla consegna di eventuali materiali.

11. Salvo diverso accordo tra le Parti, la Stazione Appaltante è l'unico ed esclusivo interlocutore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato d'oneri, pena la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.
12. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità finale di cui all'articolo 116, co. 5, del Codice dei Contratti.
13. Ai sensi di quanto già previsto ai punti 6. e 7., l'Appaltatore si impegna a coordinarsi con la Stazione Appaltante e con fornitori da essa individuata per conformare il progetto alle diverse esigenze che dovessero scaturire nello sviluppo dei progetti di cui all'elenco sopra riportato.
14. Il progettista incaricato dovrà produrre, altresì, tutti gli elaborati e la documentazione per l'ottenimento di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta prescritti dalle norme di settore e comunque necessari all'appaltabilità dell'opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza di servizi, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti, per conseguire la validazione positiva ai sensi dell'articolo 42, co. 4, del Codice dei Contratti e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.
15. Le prove sui materiali dovranno essere eseguite presso laboratori autorizzati ai sensi dell'art 59 del T.U. Edilizia, mentre le prove sulle terre e rocce dovranno essere eseguite presso laboratorio geotecnici ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 dicembre 1999 n. 349/STC di cui all'art. 8, c. 6, D.P.R. 246/1993.

Obblighi in materia di sicurezza

1. Ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto il DVRI ed una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del predetto Testo Unico.
2. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione delle prestazioni, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità delle persone addette alla prestazione e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.
3. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Articolo 10 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE O MORTE DELL'APPALTATORE

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice dei Contratti.
2. In caso di morte o insolvenza dell'Appaltatore, si applica l'articolo 120, co. 1, lett. d), n. 2, del Codice dei Contratti.
3. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato

preventivo o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18, dell'articolo 68, e l'articolo 97 del Codice dei Contratti.

4. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui al comma 1, la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
5. Eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle parti del servizio e/o di quote di esecuzione delle prestazioni indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante; l'Appaltatore è poi tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante l'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie, senza necessità di stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto.
6. Analogamente si procede per eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto.
7. La mancata comunicazione o produzione dell'atto di modifica nei casi di cui ai commi 4 e 5 sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Articolo 11 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. In sede di stipulazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio digitale ai sensi e nei modi di cui all'articolo 29 del Codice dei Contratti, che sarà individuato nel contratto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare in sede di stipulazione del Contratto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.
4. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante e al DEC/RUP i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
5. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del Rappresentante da lui delegato.
6. Ogni variazione del domicilio o del Responsabile deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del responsabile deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
7. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei rilievi e delle indagini.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia all'art. 25 dell'All. II.12 al Codice dei Contratti.

Articolo 12 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento (CEE) 3 giugno 1971, n. 1182.

Articolo 13 DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO

1. Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni di indagini e rilievi, Progettazione di Fattibilità tecnica e economica, comprensiva dei servizi tecnici di studio e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione è di **30** giorni naturali e consecutivi, a partire dalla formale comunicazione di avvio da parte del Direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, con l'emissione di apposito ordine di servizio a seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 31, co. 2, lett. c), dell'allegato II.14, al Codice dei Contratti.
2. Qualora verranno attivate le prestazioni di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, le stesse dovranno essere svolte per l'intera durata dei lavori e avranno inizio a far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei Lavori e termineranno all'approvazione della Stazione Appaltante del collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori.
3. Nei casi consentiti dall'articolo 17, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti, in caso di avvio anticipato dell'esecuzione ovvero di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio le prestazioni che devono essere immediatamente eseguite.
4. Tutta la documentazione progettuale in versione finale dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante in numero massimo di **2** copie cartacee, debitamente sottoscritte, una copia digitale in formato pdf sottoscritta con firma elettronica e una copia digitale nel formato originario modificabile (.dwg, .doc, .xls etc.), unitamente ad una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 secondo cui:
 - I. gli elaborati cartacei sottoscritti e i digitali con firma elettronica sono corrispondenti agli elaborati che hanno ottenuto le approvazioni nelle consegne precedenti;
 - II. gli elaborati modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui sono stati generati gli elaborati cartacei e digitali firmati sopramenzionati sub (i).
5. Si rappresenta che i termini contrattuali saranno sospesi per la fase di svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti, ad eccezione delle verifiche svolte "*in progress*".
6. Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione dell'Intervento, secondo le tempistiche date, con riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di progettazione, l'Appaltatore dovrà:
 - I. consentire il continuo monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, dello stato di avanzamento della progettazione;
 - II. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante, proponendo le adeguate azioni correttive;
 - III. identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista, comunicandole alla Stazione

- Appaltante con la dovuta tempestività, affinché la stessa possa adottare le opportune determinazioni;
- IV. verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante;
 - V. effettuare incontri o sopralluoghi, con cadenza periodica, anche settimanale laddove richiesto, presso qualsiasi luogo che verrà indicato dal RUP, alla presenza di quest'ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all'uopo indicato/i. In occasione di tali incontri l'incaricato dovrà rendere disponibile la documentazione progettuale "*in progress*" in formato elettronico e/o cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione ai termini di consegna intermedi e finale.
7. Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica "*in progress*" della progettazione.
8. Ai sensi dell'articolo 126 del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine complessivo e dei singoli termini intermedi per le consegne, per ogni giorno naturale di ritardo sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La penale è determinata nel rispetto dell'articolo 16 del presente Capitolato d'Oneri.
9. Si applica l'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti. Si rinvia all'articolo 18 del Capitolato d'Oneri.
10. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione alla eventuale produzione, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste

Articolo 14 PROROGHE E DIFFERIMENTI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 121, commi 8 e 11, del Codice dei Contratti, se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale di cui all'articolo 13 del presente Capitolato d'Oneri, può chiedere la proroga presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il DEC.
2. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dalla Stazione Appaltante in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento da parte della Stazione Appaltante delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato d'Oneri o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutiche o strumentali alle attività oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra la Stazione Appaltante e terzi.
3. In ogni caso, la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante
4. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 7 giorni alla scadenza del termine di cui all'Articolo 13, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
5. Qualora nel corso dell'appalto si verificasse un evento che a giudizio dell'Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante richiesta di proroga in forma scritta, entro 7 giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire dalla Stazione Appaltante entro i successivi 7 giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al precedente articolo 13.
6. La richiesta di proroga deve essere presentata al DEC/RUP, che può richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante.
7. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 13 del presente Capitolato d'Oneri, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
9. La mancata determinazione del RUP entro i termini indicati precedentemente costituisce rigetto della richiesta.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 13 del presente Capitolato d'Oneri si intende il termine intermedio e il periodo di proroga è proporzionato all'importo delle prestazioni per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

Articolo 15 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC/RUP

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 121, co. 1, del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione

dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento. Il verbale di sospensione è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni.

2. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120, co. 1, lett. b) e c), 2 e 3, del Codice dei Contratti, e diverse da quelle di cui al comma 6 dello stesso articolo del Codice dei Contratti.
3. Ai sensi dell'articolo 121, co. 4, del Codice dei Contratti, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere l'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione dell'appalto.
5. Ai sensi dell'articolo 121, co. 5, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 10 del presente Capitolato d'Oneri, o comunque superano 6 mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
6. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal DEC per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori non comporteranno alcuna proroga dei termini di esecuzione. La ripresa a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale del DEC.
7. Ad eccezione del risarcimento dovuto all'Appaltatore, nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, secondo periodo, dell'articolo 121, del Codice dei Contratti, nessun altro indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
10. Ai sensi dell'articolo 121, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse.
11. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DEC, se nominato.
12. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente articolo 16 in materia di verbali di sospensione e di ripresa, in quanto compatibili.

Articolo 16 PENALI PER IL RITARDO

1. Ai sensi dell'articolo 126, co. 1, del Codice dei Contratti, nel caso di ritardo nel rispetto del termine

stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali indicato nell'articolo 13 del presente Capitolato d'Oneri, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a 1% sull'importo netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dal DEC/RUP;
- b) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
- d) nella ripresa dell'esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC/RUP;
- e) nel rispetto dei termini imposti dalla DEC per il ripristino dell'esecuzione del contratto relativo alle attività di indagini a supporto della progettazione.

3. Le penali sono applicate all'importo delle prestazioni ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono e negli altri casi previsti dal Capitolato non può superare il 10 per cento dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 18.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 122, co. 3, del Codice dei Contratti.

- 4. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del DEC/RUP.
- 5. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC, ove nominato, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
- 6. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.
- 7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
- 8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Articolo 17 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'avvio dell'esecuzione o del termine di ultimazione delle prestazioni, tra gli altri:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC/RUP o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - b) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
 - d) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i subfornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore;
 - g) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante dal DEC/RUP in fase di esecuzione per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'avvio dell'esecuzione o della ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Articolo 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Ai sensi dell'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC/RUP assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore.
2. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui al precedente articolo 18, co. 1, del presente Capitolato d'Oneri, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al termine originariamente fissato e il termine assegnato dal DEC/RUP per eseguire con la messa in mora di cui al comma 1.
3. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione di quanto eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
4. Nel caso di risoluzione si applica quanto previsto dall'articolo 122, co. 8, del Codice dei Contratti.

Articolo 19 CONTABILITÀ DELL'APPALTO

1. La contabilità dell'appalto verrà tenuta secondo le norme previste dall'articolo 115 del Codice dei Contratti e dall'articolo 12 dell'Allegato II.14.
2. Non saranno tenuti in alcun conto prestazioni eseguite irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelle eseguite in contraddizione agli ordini di servizio del DEC/RUP.

Articolo 20 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 125, co. 1, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta l'anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale previsto per le indagini e per i rilievi.
2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per la conclusione delle prestazioni, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o alla conclusione delle prestazioni, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - a) l'importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
 - b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 106, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'*"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo"* del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'*"Allegato B – Schede tecniche"* del citato Decreto Ministeriale.
5. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 5, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
7. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui all'articolo 21 del presente Capitolato d'Oneri.

Articolo 21 PAGAMENTI

Progettazione

Il pagamento del corrispettivo per la progettazione avverrà secondo quanto di seguito previsto:

- a) il 100%, a seguito della verifica e della validazione da parte del RUP degli elaborati progettuali a seguito dell'approvazione d'parte della S.A. degli elaborati progettuali.

Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

1. Il pagamento del corrispettivo per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all'affidatario delle opere, fermo restando che il pagamento del saldo pari al 20% dell'importo contrattuale relativo alle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a seguito dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere.

2. Al fine di procedere con i pagamenti, ai sensi dell'articolo 31, co. 2, lett. m), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, l'accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, è svolta dal DEC, il quale comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 125, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.

3. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento ai sensi dell'articolo 125, co. 2, del Codice dei Contratti, entro i successivi **30 (trenta)** giorni decorrenti da ogni stato di avanzamento, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche, ai sensi del successivo articolo 22 del presente Capitolato d'Oneri, in ragione della natura particolare del contratto.

4. La corresponsione degli acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
- per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
- per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal DEC.

5. L'Appaltatore ha facoltà di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Articolo 22 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA UFLI1R.
2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
3. Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. *split payment*) previsto dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le fatture dovranno essere intestate all'Amministrazione Comunale di Campobasso, con sede in Piazza Vittorio Emanuele, n. 29, CAP 86100, (P. IVA 00071560700) e, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, la seguente dicitura "CIS MOLISE – A1 – 5.2 - CORRIDOIO STRADALE DI INTERCONNESSIONE TRA LA CITTA' DI CAMPOBASSO E LA TANGENZIALE EST" – CUP: D31B22001680002.
5. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, ovvero il numero di SAC, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
8. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
 - c) agli adempimenti di cui al presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, co. 9, della Legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
9. Ai sensi dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato

di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Articolo 23 RITARDI NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per i primi **60** giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per il pagamento, ai sensi del precedente articolo 22; trascorso tale termine senza che sia effettuata la liquidazione sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi **30** giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.
4. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dal presente Capitolato d'Oneri.
5. L'Appaltatore non può eccepire l'inadempimento della Stazione Appaltante ai sensi del 1460 del Codice Civile.
6. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 13 del presente Capitolato d'Oneri per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
7. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto, ove compatibile.

Articolo 24 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. I prezzi sono quelli risultanti dal ribasso unico complessivo offerto in gara.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del Codice dei Contratti, non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60, co. 1, del Codice dei Contratti, in ragione della natura delle prestazioni.

Articolo 25 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), del Codice dei Contratti, è vietata la **cessione del contratto** sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 120, co. 12, del Codice dei Contratti, è ammessa la **cessione dei crediti** secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.
3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14.
4. Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni

dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.

5. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

Articolo 26 GARANZIA PROVVISORIA

1. Si rinvia al Disciplinare.

Articolo 27 GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 117, co. 1 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, pari al 10% per cento dell'importo contrattuale.
2. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10% per cento dell'importo contrattuale.
3. La garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 117, co. 2, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). L'Appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva. Ove la Stazione appaltante modificasse il contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, la garanzia andrà conseguentemente integrata.
5. La garanzia definitiva sarà costituita, alternativamente:
 - a) da cauzione, costituita a favore della Stazione Appaltante, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tal caso l'operatore economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "Messaggi", al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito;

b) da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, co. 1, del Codice dei Contratti.

La garanzia dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

6. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di **10** (dieci) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.
7. L'importo della garanzia di cui al citato articolo, ai sensi del combinato disposto di cui degli articoli 117, co. 3 e 106 co. 8, del Codice dei Contratti, è ridotto nei seguenti casi:

- a) del 30% (trentapercento), qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE. Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T. o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, l'operatore economico potrà godere del beneficio solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera b).

- b) del 50% (cinquantapercento), nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T. o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede.

- c) del 10% (dieci per cento), se l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, co. 3, seconda parte del Codice dei contratti. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b) e d).
- d) del 10% (dieci per cento), qualora si dimostri il possesso delle seguenti certificazioni o marchi previsti dall'allegato II.13 al Codice dei Contratti: Ecolabel, SA8000, UNI/PdR 125.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T. o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia se uno dei soggetti che costituiscono il R.T. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione se il consorzio o una delle consorziate, anche non esecutrici, sia in possesso della certificazione.

Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lettere a) o b) e c).

Le riduzioni di cui alle lettere che precedono sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) le quali non possono tra loro essere mai cumulate; in caso di cumulo di più riduzioni, la riduzione successiva si opera sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

8. La garanzia definitiva riportare i contenuti di cui allo "*Schema Tipo*" e comunque dovrà:

- a) essere intestata alla Stazione Appaltante;
- b) in caso di R.T. o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, ed essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T. e/o consorzio ordinario;
- c) in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- d) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell'articolo 117, co. 7, del Codice dei Contratti.

9. Ai sensi dell'articolo 117 co. 5 del Codice dei Contratti la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

10. Ai sensi dell'articolo 117, co. 6, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

11. Ai sensi dell'articolo 117, co. 8, del Codice dei Contratti la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino all'esito positivo

della verifica di conformità da parte del DEC, attestato per le procedure sopra soglia comunitaria dal certificato di verifica di conformità. (Allegato II.14 Capo II del Codice dei Contratti). Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei SAC, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

12. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
13. Ai sensi dell'articolo 117, co. 13, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.
14. Ai sensi dell'articolo 117, co. 14, del Codice dei Contratti, per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.
15. Ai sensi dell'articolo 117, co. 4, le ritenute sono svincolate dalla Stazione appaltante all'emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità.
16. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
17. Qualora venga esercitata dalla Stazione Appaltante l'opzione per l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo le modalità ed i termini suindicati, a garanzia del corretto adempimento delle relative prestazioni contrattuali.

Articolo 28 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE (R.C.T/R.C.O.)

1. Al momento della sottoscrizione del contratto l'affidatario dell'incarico di progettazione dovrà produrre la polizza di responsabilità civile professionale relativa all'appalto la quale dovrà essere conforme alle condizioni contrattuali previste dallo Schema di polizza tipo 2.2 dell'"*Allegato A-Sezione II - Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", ed essere assistita, in quanto parte integrante e sostanziale della stessa, dalla relativa Scheda tecnica 2.2 dell'"*Allegato B-Schede tecniche*" del citato Decreto ministeriale.
2. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza RC, con efficacia dalla data di consegna della progettazione, intesa quale regolare completamento delle prestazioni oggetto dell'incarico, sino

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione - rilasciati ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti – deve avere un massimale pari a Euro 1.000.000,00.

3. La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima o contestualmente all'approvazione del progetto da porre a base della gara per l'affidamento dei lavori e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori l'affidatario dell'incarico dovrà produrre un'appendice di polizza avente ad oggetto la proroga della polizza RC e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda tecnica 2.2-bis di cui all'“*Allegato B – Schede tecniche*” del citato Decreto Ministeriale n. 193/2022.

La mancata presentazione della polizza determinerà l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione del contratto, con conseguente decadenza dall'affidamento e autorizzerà la sostituzione dell'affidatario. Tale decadenza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.

5. Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante modifichi il contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, al momento dell'avvio dell'esecuzione della prestazione l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice all'assicurazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo per la copertura assicurativa professionale delle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.,

6. È ammessa una deroga all'onere di stipula della polizza RC qualora l'affidatario dell'incarico sia già in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera e) , del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nello Schema tipo di polizza 2.2 dell'“*Allegato A-Sezione II - Schemi tipo*” del Decreto Ministeriale n. 193/2022, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico riservato al presente appalto.

7. In analogia a quanto disposto dall'articolo 117, co. 10, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della data prevista per l'avvio dell'esecuzione, a produrre una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore), nell'esecuzione delle attività di rilievo e indagine e di ogni altra attività di campo. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari a € 500.000,00.

8. Qualora saranno attivate le prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione l'Appaltatore dovrà altresì produrre, contestualmente alla data di consegna dei lavori, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore), per l'esecuzione delle stesse. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari a € 500.000,00.

9. L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante,

o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione Appaltante) nell'esecuzione dei servizi affidati ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento ovvero derivanti da violazione, da parte dell'Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione dei servizi affidati. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.

Articolo 29 GESTIONE DEI SINISTRI

1. L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non nei casi di caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal Contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ne fa denuncia al DEC entro 2 (due) giorni decorrenti dal giorno in cui si è verificato l'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.
3. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo spettante all'Appaltatore, il DEC redige apposito processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC.
4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
5. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di Appalto, si verificano sinistri con danni alle persone o danni alle proprietà, il DEC compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
6. In ogni caso, restano a carico dell'Appaltatore:
 - a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto;
 - b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o per il risarcimento dei danni cagionati ai luoghi, alle cose o a terzi e determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Articolo 30 MODIFICHE CONTRATTUALI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

1. Ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, si applicano le modifiche di cui all'articolo 1 del presente Capitolato d'Oneri. La differenza di importo da corrispondere all'aggiudicatario rispetto al corrispettivo del contratto originario è riconosciuta, agli stessi patti e condizioni e al netto della percentuale di ribasso offerto dal medesimo sull'importo a base di gara.
2. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta, a carico dell'Appaltatore, l'onere di eseguire, a proprie spese, gli interventi di ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante e l'obbligo di risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo restando che, in nessun caso, egli potrà vantare il diritto ad ottenere il pagamento di compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito.
3. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali, di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC, previa approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge.

4. Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario, per cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica o progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto al progettista, qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità.
5. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato o espressa dall'Appaltatore per iscritto al DEC prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione mossa. In assenza di accordo preventivo, prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese in considerazione domande, per qualsiasi natura o ragione esse siano state svolte, di maggiori compensi rispetto a quanto stabilito in Contratto.
6. Il Contratto potrà, altresì, essere modificato in corso di esecuzione, senza necessità di dover procedere con una nuova procedura di gara, a norma dell'articolo 120, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti, ove un cambiamento del contraente, nel contempo:
 - a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - b) comporti per la Stazione Appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
7. Il Contratto potrà essere modificato in corso di esecuzione, senza necessità di dover procedere con una nuova procedura di gara, a norma dell'articolo 120, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti, per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
8. Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del Codice dei Contratti, le varianti previste al presente articolo possono essere adottate, purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
9. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal DEC, l'adeguamento del D.U.V.R.I., con i relativi costi non assoggettati a ribasso.
10. Come previsto dall'articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti, applicabile alle prestazioni oggetto del presente Appalto, in quanto compatibile, in forza del rinvio operato dall'articolo 39 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel Contratto, nel limite di un quinto dell'importo del Contratto stesso, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni svolte.
11. Nel caso di cui all'articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso, nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo.
12. Ai sensi dell'articolo 5, co. 6, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, applicabile alle prestazioni oggetto del presente Appalto, in quanto compatibile, in forza del rinvio operato dall'articolo 39 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'Appalto è individuato dalla somma risultante dall'importo del contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore per transazioni e/o arbitrati, ai sensi degli articoli 212 e 213 del Codice dei Contratti.

13. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al DEC ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione. Ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.
14. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione Appaltante. A seguito della comunicazione trasmessa dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede entro i **10** giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma produrranno i propri effetti nei confronti della Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, co. 4-bis e 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
15. L'eventuale modifica dell'importo del contratto non determina variazioni ai termini di esecuzione delle prestazioni.

Articolo 31 PREZZI APPLICABILI ALLE NUOVE ATTIVITÀ E NUOVI PREZZI

1. Le variazioni e modifiche di cui all'articolo precedente sono valutate ai prezzi di contratto.
2. Nel caso di varianti o modifiche che comportano prestazioni i cui prezzi non siano stabiliti in contratto, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi.
3. I nuovi prezzi sono valutati:
 - a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
 - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il DEC, ove presente, e l'esecutore, e approvati dal RUP.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP.
5. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Articolo 32 SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 del Codice dei Contratti.
2. In relazione ai servizi di progettazione il subappalto è ammesso solo per indagini, rilievi, misurazioni e picchettazioni, nonché per la redazione grafica degli elaborati progettuali.
3. I requisiti di esecuzione richiesti dall'articolo 113, del Codice dei Contratti e dall'articolo 3.1.2 del Disciplinare, dovranno essere posseduti dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento della presentazione del contratto di subappalto.
4. Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.

Articolo 33 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'Appaltatore è liberato dalla responsabilità in solido di cui al presente comma, qualora la Stazione Appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
3. L'Appaltatore in ogni caso solleva la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.
4. L'Appaltatore si impegna a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto qualora, durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dei subappaltatori di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
5. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
6. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui all'articolo 94 e seguenti del Codice dei Contratti.
7. L'Appaltatore dovrà curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe alla mandataria.

Articolo 34 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 119, co. 8 e 11, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.
2. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione della parte di prestazioni effettivamente eseguite dai subappaltatori e dei relativi importi, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
3. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell'esecuzione.
4. Ai sensi dell'articolo 119, co. 7, del Codice dei Contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 90 dell'Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, relative al

subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'articolo 44 del presente Capitolato;

d) alle limitazioni di cui all'articolo 33 del presente Capitolato d'Oneri.

5. Se l'Appaltatore non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino al perdurare dell'inadempimento.
6. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi e agli importi a tale titolo dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'articolo 119, co. 6, secondo periodo, del Codice dei Contratti, esonera l'Appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.
7. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
8. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
9. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'Appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.
10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrerà le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
11. La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al precedente comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Articolo 35 ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti, qualora insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, è ammesso il ricorso all'accordo bonario e si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 210 del Codice dei Contratti.
2. Si può ricorrere all'accordo bonario quando l'iscrizione di riserve sui documenti contabili comporti una variazione dell'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento).
3. Il DEC dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
5. Il RUP entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell'organo per la verifica di conformità, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 (cinque) esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni

dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

6. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni, si procede ai sensi del successivo articolo 36 del presente Capitolato d'Oneri.
7. La procedura può essere reiterata nel corso dell'esecuzione purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).
8. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
9. Ai sensi dell'articolo 212, co. 1, del Codice dei Contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.
10. Ai sensi dell'articolo 212, co. 2, del Codice dei Contratti, se l'importo oggetto di concessione o rinuncia nell'ambito della transazione eccede la somma di € 100.000,00 (euro centomila/00), è necessario acquisire il parere di cui alla medesima disposizione.
11. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore oppure formula una controproposta di transazione all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.
12. La procedura di cui al comma 7 può essere esperita anche per le controversie relative all'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
13. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Articolo 36 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente Articolo 35 e sempre che le controversie non siano state devolute alla cognizione del CCT di cui all'articolo 215 del Codice dei Contratti, ove costituito, e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Articolo 37 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nel cantiere, nella realizzazione di opere edili ed affini, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile al settore delle costruzioni;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 119, commi 8 e 9, e dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. n. 112/2008 convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi dell'art. 36-bis, commi 3, 4 e 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai sensi degli articoli 18, co. 1, lett. u), 20, co. 3 e 26, co. 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nonché dell'articolo 5, co. 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore

o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo predetto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini dell'annotazione, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 5.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Articolo 38 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

1. La stipula del Contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità della prestazione oggetto di Appalto o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, co. 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del Contratto, il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento, se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. Ai sensi dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante:
 - chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - trattiene dal certificato di pagamento un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo; in ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC;

- corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;

- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

6. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o di inidoneità di queste, la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Articolo 39 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice dei Contratti, applicabile, in quanto compatibile, alle prestazioni oggetto del presente Contratto in forza del rinvio operato dal comma 11 del medesimo articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni, di cui all'articolo 122, co. 1, del Codice dei Contratti:

- a) modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, co. 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2, del predetto articolo 120, del Codice dei Contratti e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, co. 3, del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, co. 3, lettere a) e b), del Codice dei Contratti;
- c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, co. 1, del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'Appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati UE, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai sensi dell'articolo 122, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante, in ogni caso, risolve il Contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione o dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione e delle relative misure di prevenzione, di cui al Codice Antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del Codice dei Contratti;

3. Il Contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.
4. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:
- a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;
 - d) sospensione dell'esecuzione o mancata ripresa delle attività da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - l) inadempimento agli obblighi contrattuali in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, della legge n. 136/2010;
 - m) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione, quali la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti;
 - n) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
 - o) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione dell'esecuzione del contratto;
5. Quando il DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento dell'Appaltatore rispetto alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona esecuzione delle prestazioni oggetto d'Appalto, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione e le prestazioni regolarmente svolte, il cui corrispettivo può essere riconosciuto all'Appaltatore.

Lo stesso DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

6. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto ai termini previsti nel Contratto, il DEC assegna all'Appaltatore un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro i quali l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Si applica, in ogni caso, l'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti.
7. Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso, nelle sole ipotesi di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'articolo 122 del Codice dei Contratti.

Articolo 40 RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter e 92, co. 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Codice Antimafia, la Stazione Appaltante può recedere dal Contratto in qualunque momento, fermo rimanendo il pagamento all'Appaltatore del corrispettivo per le prestazioni relative alle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante con comunicazione formale da trasmettersi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio eletto dall'Appaltatore ovvero mediante email PEC all'indirizzo indicato dall'Appaltatore in sede di Offerta all'Appaltatore, da effettuarsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali, la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità dei servizi.
3. L'Allegato II.14 del Codice dei Contratti disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

Articolo 41 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. A fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
2. Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione del certificato di verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite.

Articolo 42 TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le prestazioni sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice dei Contratti. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. Ove le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la

totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e/o dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. La Stazione Appaltante può altresì effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

3. La verifica di conformità, ai sensi dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti, è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.
4. Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti aderenti di effettuare tutte le necessarie attività di verifica di conformità in relazione ai contratti dalle stesse stipulati, le centrali di committenza possono, anche mediante scambi tra i rispettivi responsabili del procedimento di dati e informazioni rilevanti relative all'esecuzione del contratto, nonché attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, procedere all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario in favore delle stazioni appaltanti. Qualora, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, nel corso delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni eseguite siano tali da rendere la fornitura non conforme, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione, ovvero del contratto o dell'accordo stipulato con l'affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, fermi restando, laddove siano stati richiesti campioni in sede di gara, l'approvazione dei campioni presentati da detto soggetto e il buon esito della relativa verifica tecnica.
5. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o dal DEC.
6. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola Stazione Appaltante.
7. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

Articolo 43 VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo, di verifica di conformità ed ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle tipologie e delle caratteristiche delle prestazioni in corso a quanto richiesto nel presente Capitolato o nel contratto.
2. È obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione:
 - a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
 - b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
3. Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati ai controlli l'Appaltatore ed il DEC e deve essere redatto apposito verbale. Ove il DEC svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della Stazione Appaltante.
4. Nel caso di non conformità riscontrate all'atto della visita di controllo, fatta salva la risoluzione ove le stesse

costituiscono un più grave inadempimento ovvero l'applicazione di eventuali penali, l'Appaltatore è tenuto a ripristinare la regolare esecuzione. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'avvenuto ripristino. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

Articolo 44 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
 - e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
 - g) il verbale del controllo definitivo;
 - h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
 - i) la certificazione di verifica di conformità.
2. Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
3. Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.
4. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.
5. In caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, il certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato di verifica di conformità emessi dalla Stazione Appaltante aderente sono inviati, entro quindici giorni dalla loro emissione, anche alla centrale di committenza.
6. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede al pagamento della rata di saldo ed eventuale svincolo della cauzione.

Articolo 45 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 del D.Lgs. n. 104/2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 del D.Lgs. n. 104/2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 del D.Lgs. n. 104/2010.

4. In caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto si applica l'articolo 124 del Codice dei Contratti.

Articolo 46 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore si obbliga ad assolvere a tutte le prescrizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al Contratto; pertanto, si impegna trasmettere prima ed ai fini del pagamento la dichiarazione relativa alla prevista dall'articolo 3, co. 7, della Legge n. 136 del 2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento saranno registrati su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, i cui estremi identificativi devono essere tempestivamente comunicati dall'Appaltatore.
2. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo e dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 determina la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

Articolo 47 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Prima della stipula del Contratto deve essere acquisita l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, co. 3, e 90 del Codice Antimafia, mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato Codice Antimafia.
2. In alternativa, in caso di urgenza, qualora non sia stata ancora acquisita l'informazione antimafia liberatoria di cui al comma precedente, il Contratto potrà essere sottoscritto nelle more del suo rilascio ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del Codice Antimafia.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, gli adempimenti antimafia devono essere assolti nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, devono essere assolti nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate per l'esecuzione.
4. Qualora in luogo della documentazione antimafia di cui ai commi precedenti, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nell'Elenco di fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, co. 52 della L. n. 190/2012 (cd. *White List*) tenuta dalla competente Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione, nella sezione pertinente, ai sensi dell'articolo 1, co. 52-bis della citata legge.

Articolo 48 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione delle prestazioni.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della

commessa, dalla consegna alla data di emissione del certificato di conformità.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 49 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali verrà regolato secondo quanto previsto nel Contratto di Appalto ed eventuali relativi allegati.